



REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER
L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI
TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO
DI TERZI E DI PERSONE NEL SETTORE DEI
TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Disciplina delle modalità di accesso agli esami di abilitazione, requisiti e titoli per l'ammissione, procedure d'esame.

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio metropolitano n. 7 del 14.04.2021

Indice

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2 – NORME GENERALI.....	4
ART. 3 – AVVISO PUBBLICO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE.....	4
ART. 4 – REQUISITI E TITOLI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI	5
ART. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI.....	6
ART. 6 – AMMISSIONE ALL’ESAME E RELATIVE PROCEDURE.....	9
ART. 7 – COMMISSIONE D’ESAME	9
ART. 8 – PROVE D’ESAME	11
ART. 9 – QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE	11
ART. 10 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI	11
ART. 11 – PROCEDURE D’ESAME.....	13
ART. 12 – ESITI DELL’ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI	13
ART. 13 – ACCERTAMENTI, REVOCA/ANNULLAMENTO/DECADENZA DELL’ATTESTATO	14
ART. 14 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA	15
ART. 15 – ADEGUAMENTO NORMATIVO.....	15
ALLEGATO A.....	16

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Città metropolitana di Bologna gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alle professioni di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di persone, nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ai sensi della normativa vigente statale e regionale di settore e delle relative disposizioni ministeriali¹.
2. L'idoneità professionale può essere conseguita per il trasporto su strada in ambito nazionale ed internazionale, oppure per il solo ambito internazionale per coloro che sono già in possesso del titolo di abilitazione nazionale, secondo le modalità indicate nel successivo art. 10.

ART. 2 – NORME GENERALI

1. Gli esami di abilitazione si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, pubblicità e trasparenza, ed assicurino economicità, efficacia, celerità di espletamento e semplificazione delle procedure ricorrendo, ove possibile, all'ausilio di sistemi automatizzati².
2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Responsabile del Servizio o U.o. competente a sovrintendere alla loro effettuazione.
3. Gli esami di idoneità si svolgono, di norma, con la seguente frequenza temporale:
 - trasportatore su strada di merci – almeno una sessione annuale;
 - trasportatore su strada di persone – almeno una sessione annuale.

ART. 3 – AVVISO PUBBLICO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore su strada di merci c/terzi e

¹ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009, e relativo Decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011; Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità, prot. n. 79 del 08/07/2013, e successivo Decreto Dirigenziale prot. n. 6 del 06/02/2014; Circolare n. 9/2013 della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità, prot. n. 29243 del 16/12/2013, e successivo Chiarimento prot. n. 1812 del 28/01/2015.

² Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

trasportatore su strada di persone viene operata mediante avviso pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.

2. Gli avvisi vengono pubblicati all'Albo Pretorio Telematico della Città metropolitana di Bologna per giorni 45, nel sito Web dell'Ente, sezione Avvisi e concorsi/Avvisi e bandi, e nella pagina tematica del Servizio o U.o. competente.
3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione per ciascun avviso è fissata in giorni 45 dalla data di pubblicazione. Al Responsabile del Servizio o U.o. competente è data facoltà di differire, per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.
4. Una volta esperite le prove d'esame, la Commissione procede alla correzione dei relativi elaborati e l'ufficio competente cura la pubblicazione dell'elenco dei candidati idonei.
5. A ciascun componente esterno della Commissione, o ai relativi supplenti, aventi diritto in conformità al vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, viene corrisposto un compenso per ogni sessione d'esame riferita a ciascun bando, come definito nel successivo art. 7.

ART. 4 – REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale alla direzione di attività di trasporto su strada di merci e di persone, in campo nazionale ed internazionale, i candidati in possesso – alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione – dei seguenti requisiti:
 - a) residenza anagrafica nel territorio della Città metropolitana di Bologna, o iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero³, ovvero residenza normale⁴. Non sono ammessi i candidati che abbiano nel territorio della Città metropolitana di Bologna il solo domicilio. Al cittadino comunitario ed extracomunitario è richiesto altresì il

³ Fatta salva l'applicazione del D.lgs. n. 30/2007 e s.m.i., nonché relative circolari esplicative.

⁴ Regolamento (CE) n. 1071/2009, art. 8, co. 2: per "residenza normale" si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni l'anno, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita. Tuttavia nel caso di una persona i cui legami professionali risultino in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che, pertanto, soggiorni alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona soggiorna in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.

possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia;

- b) maggiore età;
- c) non essere interdetto giudizialmente;
- d) non essere inabilitato;
- e) aver assolto all'obbligo scolastico e regolarmente superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado di durata triennale, quadriennale, quinquennale purché svolti da Istituti statali, legalmente riconosciuti, o paritari, oppure aver assolto all'obbligo scolastico e frequentato e regolarmente concluso uno specifico corso di formazione preliminare (150 ore) iniziato dopo il 1 ottobre 2013 e conseguito da non più di tre anni⁵ presso organismi debitamente autorizzati dalle strutture competenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili⁶;
- f) solo per chi richiede di sostenere l'esame integrativo internazionale: essere in possesso di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada in ambito nazionale rilasciato anteriormente al 04/12/2011.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente.

3. L'elenco dei nominativi dei soggetti che hanno regolarmente partecipato ai corsi di formazione preliminari, di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, viene inviato a cura del competente Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili a ciascuna Commissione d'esame territorialmente competente. Il relativo attestato viene rilasciato dall'ente formativo a seguito della verifica del verbale di fine corso e dei registri di classe da parte del medesimo Ministero.

ART. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI

1. Coloro che intendono conseguire le idoneità indicate all'art. 1 del presente Regolamento, devono indirizzare apposita domanda al Servizio o U.o. competente della Città metropolitana di Bologna, con la quale dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli

⁵ Ai sensi della Circolare n. 9/2013 della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità, prot. n. 29243 del 16/12/2013.

⁶ Ai sensi del Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità, prot. n. 79 del 08/07/2013.

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, nonché il tipo di esame che intendono sostenere.

2. La domanda, redatta secondo lo schema allegato all'avviso e indirizzata al Dirigente competente, deve essere presentata entro il termine perentorio fissato nell'avviso, con una delle seguenti modalità:
 - on-line tramite la piattaforma informatica appositamente dedicata, ove esistente;
 - alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente;
 - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
 - con altro mezzo indicato nell'avviso (ad es. consegna a mano all'Ufficio Protocollo della Città metropolitana di Bologna)⁷.
3. L'avviso pubblico può prevedere un termine ultimo entro il quale le domande inviate mediante raccomandata pervengano all'ufficio preposto in tempo utile ai fini dell'ammissibilità.
4. Ai sensi del vigente Regolamento del procedimento amministrativo e dell'Amministrazione digitale, le domande redatte su supporto cartaceo possono essere presentate direttamente e sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto o presentate per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. È ammesso l'invio di copia immagine secondo le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. Qualora le domande siano redatte su supporto informatico, devono essere firmate con firma digitale, qualificata o avanzata dall'interessato ed inviate tramite e-mail alla casella istituzionale di PEC della Città metropolitana ovvero ad altra casella di posta certificata dedicata. La domanda è altresì valida quando l'autore è identificato dal Sistema Pubblico di Identità Digitale (c.d. SPID") o, in alternativa, con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi⁸.
6. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
 - scansione di un documento d'identità valido, ai fini del riconoscimento in sede di esame;
 - attestazione del pagamento, oppure ricevuta telematica del pagamento tramite la piattaforma PAGOPA, dei diritti di segreteria nell'importo fissato in Euro 60,00 o nel

⁷ Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

⁸ Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'Amministrazione digitale.

diverso importo previsto dalla legge regionale vigente al momento della pubblicazione dell'avviso pubblico. In nessun caso la somma verrà restituita;

- due marche da bollo del valore corrente: una per la domanda di partecipazione ed una da apporre al titolo abilitativo al momento del rilascio. In caso di esame con esito negativo, la marca da bollo verrà restituita;
- qualora non in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, dichiarazione del possesso dell'attestato rilasciato a seguito di superamento del corso di formazione richiamato all'art. 4 del presente regolamento, e del possesso di attestazione di assolvimento/proscioglimento dell'obbligo scolastico;
- per il cittadino comunitario ed extracomunitario, documentazione attestante la regolarità del soggiorno⁹ e del possesso del titolo di studio richiesto, accompagnato dal riconoscimento dello stesso a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente¹⁰;
- per i candidati portatori di handicap, idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente per l'accertamento della condizione di disabile nonché indicazione dell'ausilio necessario per l'espletamento delle prove d'esame e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap. Tali elementi saranno valutati e disposti dalla Commissione d'esame con criteri di ragionevolezza e nella salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati.

7. La Città metropolitana di Bologna non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso

⁹ Al cittadino comunitario è richiesto di dichiarare di essere in possesso di regolare attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune in cui risiede, ai sensi del D.lgs. n. 30 del 06/02/2007. Al cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea è richiesta la dichiarazione di essere regolarmente stabilito in Italia ai sensi della vigente normativa con relativo titolo di soggiorno rilasciato ai sensi del D.lgs. n. 286/1998 e s.m.i..

¹⁰ In particolare: a) il cittadino comunitario in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, può procedere mediante autocertificazione nel corpo della domanda stessa, con la quale si dichiara inoltre che il titolo è stato conseguito, con esame finale, al termine di almeno 11 anni di studi; è obbligatoria l'indicazione della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente sul territorio nel quale è stato conseguito il titolo di studio, ai fini dei dovuti controlli di veridicità della dichiarazione resa. Si sottolinea che il cittadino comunitario in possesso del titolo di studio conseguito in uno Stato extra comunitario deve seguire le indicazioni previste per il cittadino extra comunitario; b) il cittadino extra comunitario in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, deve produrre il riconoscimento del titolo di studio rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, effettuato mediante legalizzazione del titolo con relativa

fortuito o forza maggiore. I candidati sono invitati a comunicare un indirizzo certo nonché ad informare tempestivamente il Servizio o U.o. competente di eventuali variazioni per il recapito delle comunicazioni.

ART. 6 – AMMISSIONE ALL’ESAME E RELATIVE PROCEDURE

Scaduto il termine di presentazione delle domande, il Servizio o U.o. competente all’espletamento degli esami previsti dal presente Regolamento:

- provvede all’istruttoria delle domande di partecipazione;
- provvede all’adozione dell’atto di ammissione o di esclusione alla sessione d’esame, disposto con apposita determinazione dirigenziale, sulla base delle dichiarazioni, rese dai candidati, di cui si è riscontrata la completezza in sede istruttoria. Nel caso di irregolarità formali, il Servizio o U.o. competente provvederà a richiedere le necessarie integrazioni, che dovranno essere fornite dal candidato nel termine tassativo assegnatogli con la lettera di richiesta;
- predispone l’elenco degli ammessi che, firmato dal Responsabile del Servizio o U.o. competente, viene pubblicato all’Albo Pretorio Telematico della Città metropolitana di Bologna, sul sito Internet dell’Ente e nella pagina tematica dedicata per giorni 15 (quindici);
- il Dirigente competente comunica ai candidati ammessi e, ove ricorra il caso, ai non ammessi, rispettivamente, l’avvenuta ammissione e esclusione mediante apposita informazione sul sito web istituzionale, con l’indicazione delle motivazioni di esclusione;
- la sola motivazione di esclusione dalla selezione, se ritenuto opportuno, potrà essere oggetto di comunicazione personale, inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione alla selezione o in altra modalità definita dall’avviso.

ART. 7 – COMMISSIONE D’ESAME

1. La Commissione d’esame viene istituita, per ciascuna tipologia d’esame (merci e persone), con determinazione del Dirigente competente, ed è composta come segue:
 - Presidente designato dalla Città metropolitana di Bologna ed individuato nei ruoli della Dirigenza, oppure fra i funzionari appartenenti al profilo tecnico o amministrativo di categoria D;

- un esperto designato dall'Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, appartenente alla categoria direttiva o di concetto;
 - un esperto di "sicurezza stradale", designato dalla Città Metropolitana di Bologna;
 - due esperti nelle materie "diritto" e "gestione commerciale e finanziaria dell'azienda", designanti dalla Città metropolitana di Bologna.
2. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del competente Servizio o U.o.
 3. Per ogni membro di cui sopra viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare, mentre vengono nominati, quale Vice-Presidente, almeno due membri supplenti.
 4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.
 5. I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o in seno ad associazioni professionali di categoria.
 6. La Commissione d'esame ha una durata di tre (3) anni dall'atto di nomina.
 7. A ciascun componente della Commissione, avente diritto, oppure ai relativi supplenti verranno corrisposti, per ogni sessione d'esame, gettoni di presenza di importo pari ad Euro 400,00 o nel diverso importo previsto dalla legge regionale vigente al momento della pubblicazione dell'avviso pubblico. Ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai dipendenti della Città metropolitana di Bologna che non rivestano qualifiche dirigenziali e non siano titolari di Posizione Organizzativa, nominati componenti o Segretario, sono riconosciute solo le prestazioni effettuate fuori dell'orario di lavoro a titolo di straordinario e senza nessun ulteriore onere economico per l'Amministrazione.
 8. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, e/o situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..

9. Quando sia necessario per l'elevato numero di partecipanti, il Dirigente competente, anche su richiesta della Commissione, nomina in qualità di addetti alla sorveglianza, a supporto della Commissione durante lo svolgimento delle prove scritte, uno o più dipendenti della Città metropolitana di Bologna, che operano secondo le direttive impartite dalla Commissione. Nel caso in cui non vi siano dipendenti dell'ente disponibili ad essere nominati quali addetti alla sorveglianza, per ragioni di necessità ed urgenza si provvede alla nomina di ufficio.

ART. 8 – PROVE D'ESAME

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.
2. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.
3. Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente a penna blu o nera a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione.
4. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il candidato che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame e invitato ad uscire dalla sede dello stesso.

ART. 9 – QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE

A cura della competente struttura del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, viene reso pubblico l'elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione¹¹.

ART. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

1. Le prove per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore su strada di merci e trasportatore di persone in campo nazionale ed internazionale vertono sulle materie riportate nell'Allegato 1, parte 1, del Regolamento CE n. 1071/2009 e s.m.i. (Allegato A).

2. Le prove di cui ai successivi punti a) e b), adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza, sono prodotte dalla Commissione con metodo informatico ad estrazione casuale.
3. L'esame consta di due prove scritte aventi le seguenti caratteristiche¹²:
 - a) 1° prova scritta: 60 quesiti, con risposta a scelta fra quattro risposte alternative
2 ore di tempo a disposizione
punteggio massimo attribuibile 60 punti
prova superata con punteggio minimo di 30 punti, rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia, salvo il caso dell'esame integrativo (sola abilitazione internazionale), nel quale il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti a prescindere dalla materia.
 - b) 2° prova scritta: una esercitazione su un caso pratico, articolato in 4 problematiche, contenente indifferentemente elementi relativi all'ambito nazionale e/o internazionale
2 ore di tempo a disposizione
punteggio massimo attribuibile 40 punti
prova superata con punteggio minimo di 16 punti, rispondendo in modo sufficientemente corretto a 2 problematiche su 4.
4. L'esame è superato e quindi si ottiene l'idoneità professionale se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei due punteggi rispettivamente previsti per la 1° e la 2° prova sopra indicate è di almeno 60 punti.
5. Le presenti disposizioni rappresentano la vigente normativa. In caso di successive modifiche alla sopra citata normativa, il Responsabile del Servizio o U.o. competente ha mandato, in sede di emanazione dell'avviso pubblico, di provvedere al recepimento dei necessari adeguamenti per il regolare svolgimento degli esami in conformità alle previsioni normative.

¹¹ Ai sensi dell'art. 8, co. 9, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011, e dell'art. 1 del Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità, prot. n. 79 del 08/07/2013 e relativi aggiornamenti.

¹² Secondo l'articolazione di cui agli artt. 2-6 del Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità, prot. n. 79 del 08/07/2013.

ART. 11 – PROCEDURE D’ESAME

1. Dopo l’identificazione, a ciascun candidato viene consegnato, oltre all’elaborato relativo alla prova quiz e l’esercitazione sul caso pratico, anche il seguente materiale:
 - a) due bustine e due cartoncini;
 - b) due buste in cui inserire rispettivamente la prova quiz (contrassegnata con la lettera “A”) e l’esercitazione sul caso pratico (contrassegnata con la lettera “B”);
 - c) una busta grande, in cui inserire tutte le buste al termine di entrambe le prove.
2. L’esame inizia con lo svolgimento della prova quiz e solo al termine di questa può essere consentita per casi eccezionali o gravi e giustificati motivi l’eventuale uscita temporanea, solo a conclusione della prova quiz (“A”) e prima dell’apertura del caso pratico (“B”).
3. Al momento della consegna degli elaborati conclusi da parte dei candidati, due membri della Commissione appongono sulla busta grande, che garantisce l’appartenenza delle prove allo stesso candidato, contenente le due buste “A” e “B”, le proprie firme, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta. Ciò consente alla Commissione esaminatrice di provvedere alla successiva verifica e correzione della prova quiz di tutti i candidati, prevedendo che, per economia di tempi, la correzione delle esercitazioni sul caso pratico avvenga solo qualora l’esito della prova a quiz sia risultato positivo.
4. Al termine delle correzioni, la Commissione provvede all’apertura delle bustine per accoppiare ciascuna prova al candidato relativo.

ART. 12 – ESITI DELL’ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI

1. Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati con l’esito degli esami che, sottoscritto dal Presidente, viene pubblicato all’Albo Pretorio Telematico della Città metropolitana di Bologna per giorni 15 (quindici), mentre per la medesima durata viene altresì pubblicato nel sito web dell’Ente l’elenco dei candidati risultati idonei e non idonei.
2. Di tutta la sessione d’esame il Segretario redige il relativo verbale che, sottoscritto dalla Commissione, viene trasmesso all’Ufficio competente per il seguito.

3. L'ufficio competente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione.
4. L'attestato viene elaborato direttamente e quindi rilasciato dal Registro Elettronico Nazionale (REN)¹³, a seguito dell'inserimento dei dati dell'abilitato, e certifica l'abilitazione professionale conseguita a seguito di esame.
5. Al superamento dell'esame relativo al solo ambito internazionale, previo ritiro dell'attestato limitato ai trasporti nazionali e relativo annullamento, si provvede al rilascio di nuovo attestato completo, come indicato al comma 4 del presente articolo, ed al conseguente aggiornamento nel REN.

**ART. 13 – ACCERTAMENTI, REVOCA / ANNULLAMENTO / DECADENZA
DELL'ATTESTATO**

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Città Metropolitana di Bologna effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione e in tutti i casi vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione, ai fini dell'ammissione all'esame.
2. Qualora nel corso dei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, il Dirigente competente all'effettuazione degli esami abilitativi procederà, con proprio provvedimento, alla revoca/annullamento del titolo abilitativo.
3. Inoltre, in caso di non corrispondenza del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, la Città metropolitana di Bologna segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria competente affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati.
4. In relazione all'esito delle determinazioni che saranno adottate dall'Autorità Giudiziaria, la Città metropolitana di Bologna provvederà a dichiarare la decadenza del titolo abilitativo.

¹³ Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011, come attuato dal Decreto Dirigenziale del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10/01/2012 e successive disposizioni ministeriali.

ART. 14 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

1. È consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 15 – ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente Regolamento e del relativo Allegato A si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme comunitarie, statali, regionali, statutarie.
2. In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE MATERIE D'ESAME PER L'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE

Gli esami per il conseguimento delle idoneità professionali per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di persone, vertono sulle seguenti materie, di cui all'Allegato 1, parte I, del Regolamento (CE) n. 1071/2009:

A. Elementi di diritto civile

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

1. conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;
2. essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;

in relazione al trasporto su strada di merci

3. essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o da ritardo nella consegna nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla responsabilità contrattuale;
4. conoscere le disposizioni della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;

in relazione al trasporto su strada di persone

5. essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati ai passeggeri o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti di tale reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

B. Elementi di diritto commerciale

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

1. conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazione, libri contabili, etc.) nonché le conseguenze del fallimento;
2. possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.

C. Elementi di diritto sociale

In relazione al trasporto su strada di merci e di persone, il candidato deve conoscere, in particolare:

1. il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, etc.);
2. gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;
3. le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, etc.);
4. le regole applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di orario di lavoro, in particolare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85, del regolamento (CE) n. 561/2006, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, e le misure pratiche di applicazione di queste normative;
5. le regole applicabili in materia di qualificazione iniziale e di formazione continua dei conducenti, in particolare quelle stabilite dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.

D. Elementi di diritto tributario

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere in particolare la disciplina relativa:

1. all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di trasporto;
2. alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
3. alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi ed ai diritti di utenza, riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;
4. alle imposte sui redditi.

E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

1. conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni cambiari, delle carte di credito e degli strumenti o mezzi di pagamento;

¹⁴ Direttiva 2002/15/CE del Parlamento e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

¹⁵ Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e passeggeri (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

2. conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, factoring, etc.), nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano;
3. sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;
4. essere in grado di leggere ed interpretare un conto dei ricavi;
5. essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;
6. essere in grado di redigere un bilancio;
7. conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;
8. essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa, e organizzare programmi di lavoro, ecc.;
9. conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della promozione della vendita dei servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, ecc.;
10. conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;
11. conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;

in relazione al trasporto su strada di merci:

12. essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;
13. conoscere le varie categorie dei soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto.

in relazione al trasporto su strada di persone:

14. essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di viaggiatori;
15. essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di viaggiatori.

F. Accesso al mercato

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare:

1. le normative professionali per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative

all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni;

2. la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;
3. i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporti su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi, relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli;

in relazione al trasporto su strada di merci:

4. le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli e alla logistica;
5. le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione.

in relazione al trasporto su strada di persone:

6. le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di viaggiatori;
7. le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto e essere in grado di elaborare programmi di trasporto.

G. Norme tecniche e gestione tecnica

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

1. conoscere le norme relative ai pesi e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati Membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
2. essere in grado di scegliere in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistema di frenatura, etc.);
3. conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione e al controllo tecnico degli autoveicoli;
4. essere in grado di tenere conto delle misure da adottare per la lotta contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore, e l'inquinamento acustico;
5. essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;

in relazione al trasporto su strada di merci:

6. conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, etc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle

- operazioni di carico e scarico, delle merci (ripartizioni del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, etc.);
7. conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;
 8. essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalle direttive 2008/68/CE¹⁶ e dal regolamento (CE) n. 1013/2006¹⁷ ;
 9. essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti (ATP);
 10. essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme al trasporto di animali vivi.

H. Sicurezza Stradale

In relazione al trasporto su strada di merci e di persone, il candidato deve in particolare:

1. conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestati di idoneità, etc.);
2. essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione, vigenti nei vari Stati Membri (limiti di velocità, precedenza, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, etc.);
3. essere in grado di elaborare istruzioni destinate a conducenti, sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;
4. essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni;
5. essere in grado di attuare le procedure necessarie per fissare le merci in condizioni di sicurezza e conoscere le relative tecniche;

in relazione al trasporto su strada di persone:

6. avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati Membri.

¹⁶ Direttiva 2008/68/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).